

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3125

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(FANFANI)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

---

Istituzione della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita da parte degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto

---

*Presentato il 29 agosto 1988*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il provvedimento in rassegna istituisce una tassa di concessione governativa di rilascio ed annuale per l'attribuzione del numero di partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 1989. Esso si muove nella linea di tendenza di un riequilibrio tra imposizione diretta e imposizione indiretta al pari di altri provvedimenti che si intendono adottare in attuazione del programma di Governo.

È indubbio che una vasta platea di contribuenti opera nei rapporti economici avvalendosi della partita IVA che ha assunto il ruolo di utile codice di identificazione nei confronti anche dei soggetti diversi dall'amministrazione finanziaria.

La tassa in questione non si applica alle società per le quali è stabilita l'iscrizione nel registro delle imprese che — pur essendo contraddistinte da partita IVA — debbono corrispondere la tassa di conces-

sione governativa prevista dall'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Sono invece tenuti al pagamento di essa tutti i soggetti (persone fisiche, società, associazioni ed enti come viene precisato in prosieguo) cui viene attribuita la partita IVA, diversi dalle società che devono essere iscritte nel registro delle imprese e che già pagano per tale ragione la tassa di concessione governativa.

L'importo della tassa che si istituisce con il presente disegno di legge è stabilito nella misura di lire 100 mila per le persone fisiche e per le società che pur essendo iscritte nel registro delle imprese sono esonerate dal pagamento della tassa di concessione governativa prevista nei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853. La tassa è elevata alla misura di lire 250 mila per le società non iscritte nel registro delle imprese, per le associazioni tra professionisti e per gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.

Per effetto della decorrenza prevista, dovranno quindi corrispondere la tassa sia coloro, tra i soggetti di cui sopra, che richiederanno dopo il 31 dicembre 1988 l'attribuzione della partita IVA, sia coloro

che già l'hanno ottenuta (anche anteriormente) e che pertanto a decorrere dal 1° gennaio 1989 sono tenuti al pagamento della tassa annuale.

Si è disposto che la tassa di rilascio deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività, mentre la tassa annuale deve essere pagata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a quello per il quale la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta (entro il 5 marzo di ciascun anno). Le attestazioni di versamento devono essere allegate alle predette dichiarazioni; ciò consente immediati riscontri e accertamenti su eventuali omissioni di pagamento.

Per la mancata presentazione dell'attestazione di versamento è prevista la pena pecuniaria da lire 100 mila a lire 600 mila.

Il nuovo tributo determina un gettito che può essere stimato su base annua in complessive lire 800 miliardi. Tale stima muove dalla premessa (estremamente cautelativa) che 6 milioni e 560 mila soggetti sono tenuti, essendo già muniti di partita IVA, al pagamento della tassa nella misura di lire 100 mila e che circa 570 mila contribuenti sono per la stessa ragione tenuti al pagamento della tassa nella misura di lire 250 mila.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per l'attribuzione del numero di partita IVA, è dovuta la tassa di concessione governativa di rilascio di lire centomila. Per le società non iscritte nel registro delle imprese, per le associazioni tra professionisti e per gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole la misura della tassa di rilascio è stabilita in lire duecentocinquantamila.

2. La tassa è altresì dovuta, a partire dalla medesima data di cui al comma 1, per ciascun anno solare successivo a quello in cui è stato attribuito il numero di partita IVA. La disposizione si applica anche se il numero di partita IVA è stato attribuito anteriormente alla predetta data.

3. La tassa di rilascio e quella annuale non si applicano alle società soggette all'iscrizione nel registro delle imprese per le quali deve essere corrisposta la tassa di concessione governativa di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

4. La tassa di rilascio deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio di attività; quella annuale entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a quello per il quale la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta. Le attestazioni di versamento della tassa di rilascio e di quella annuale devono essere allegate alle rispettive dichiarazioni.

5. Coloro che ai sensi delle vigenti disposizioni sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale

IVA devono corrispondere la tassa di rilascio e quella annuale rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione di inizio di attività, ovvero entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale; l'attestazione di versamento relativa alla tassa annuale deve essere prodotta al competente ufficio entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale IVA.

6. L'obbligo del pagamento della tassa di cui al comma 2 cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di cessazione dell'attività.

7. Per la mancata allegazione o produzione delle attestazioni di versamento nei termini stabiliti si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.

#### ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.